



Per la Cassazione il danno va risarcito anche se la via è notoriamente insidiosa

Infortunati su strade dissestate, paga il Comune

L'ennesima caduta su una strada priva dell'ordinaria manutenzione causa un serio danno ad una cittadina del comune di Genova che si rivolge al Tribunale locale ottenendo sentenza di condanna del Comune al risarcimento del danno fissato, all'epoca, in ben 60 milioni di lire. Il Comune però ricorre in appello e la Corte d'Appello di Genova, pur ritenendo pericolosa la pubblica salita, dà ragione al Comune che riteneva che detta pericolosità fosse visibile e conosciuta, tanto più dagli abitanti della zona, al punto da non poter essere quindi più considerata un'insidia e fonte quindi di responsabilità per il proprietario della strada. Fortunatamente la signora ricorre in Cassazione ed offre l'ennesima occasione per chiarire i termini giuridici della responsabilità della pubblica amministrazione per i danni subiti dai cittadini a causa del difetto di manutenzione del demanio stradale. La Cassazione afferma la responsabilità oggettiva del custode della strada, ai sensi dell'art. 2051 c.c., in tutti i casi nei quali sia possibile esercitare la custodia in

considerazione dell'estensione del bene demaniale e delle sue caratteristiche; in tutti gli altri casi afferma invece che la responsabilità dev'essere ricercata nella clausola generale stabilita dall'art. 2043 c.c. che prevede una responsabilità per colpa che il cittadino deve provare innanzi al Giudice. L'occasione è ghiotta perché la Corte di Cassazione, nel chiarire tali principi, sottolinea anche l'importanza del principio di affidamento che il cittadino può ben porre nei confronti della corretta manutenzione in particolare delle strade che fanno parte della perimetrazione del centro abitato poiché, anche se

condo la Corte, per queste strade non v'è dubbio che la possibilità di effettiva custodia sia da affermarsi e che quindi valga la norma più favorevole al cittadino fissata, come premesso, dall'art. 2051 c.c.; medesima affermazione vale, secondo la Corte, per le autostrade che, per loro natura sono destinate a veloci percorrenze in condizioni di sicurezza. Destituita di fondamento giuridico appare anche la costante «scusa», che le assicurazioni dei Comuni utilizzano spesso, anche localmente, per far valere l'asserita irresponsabilità del custode della strada: sostengono infatti che quando si tratti di strade percorse frequentemente dal cittadino questi avrebbe potuto conoscere la loro pericolosità e quindi evitare di mettersi in condizioni di pericolo. La Corte di Cassazione ha osservato che, semmai, il concorso di colpa del danneggiato nell'uso della strada può valere, al più, a diminuire l'importo del risarcimento del danno dovuto, non certo ad escluderlo.

*Avvocato Nicola Todeschini
Responsabile provinciale
Unione Naz. Consumatori*



L'avvocato Nicola Todeschini